

CONVENZIONE INTERCOMUNALE

Regione-Energia Malcantone Ovest

**Fra i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano,
Croglia, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio,
Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa.**

Premessa

I Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa, riuniti nella Regione-Energia Malcantone Ovest (di seguito REMO) hanno realizzato il Piano energetico intercomunale (PECo) che definisce l'attuale situazione sul territorio dal profilo dei consumi di energia e delle emissioni di gas ad effetto serra in riferimento alla visione "Società a 2000 Watt", i potenziali locali di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili, gli obiettivi generali di riduzione dei consumi e la strategia di intervento, corredata da misure concrete.

Inoltre, è stato attivato lo "Sportello energia REMO", con lo scopo di fornire consulenza ai cittadini della REMO in materia energetica.

Nell'ambito dello svolgimento di questi progetti è stato costituito il gruppo di lavoro REMO, formato da un rappresentante per ogni Comune.

Allo scopo di attuare una politica energetica all'avanguardia, in linea con gli obiettivi federali e cantonali, e nella consapevolezza che, se svolti insieme, i compiti possono essere più semplici e gli obiettivi raggiunti in maniera più efficace, i Comuni della REMO hanno pertanto deciso di stipulare una convenzione intercomunale di collaborazione in quest'ambito.

Art. 1 Scopo

La presente convenzione ha quale scopo la regolamentazione degli aspetti gestionali, procedurali e finanziari della REMO nell'ambito della collaborazione intercomunale in materia di politica energetica.

Art. 2 Autorità competenti

I Municipi dei Comuni convenzionati designano ogni quadriennio, all'inizio della legislatura, il proprio delegato nel gruppo di lavoro REMO.

Quale Comune sede è designato il Comune del responsabile di progetto REMO, previo consenso del Municipio del Comune interessato. Il Comune sede assicura la gestione amministrativa e contabile della REMO e la presenta annualmente ai Comuni convenzionati.

I Comuni decidono di volta in volta la propria adesione ai singoli progetti proposti dal gruppo di lavoro REMO.

Art. 3 Gruppo di lavoro e gruppo di coordinamento REMO

Il gruppo di lavoro REMO agevola e supporta le attività dei Comuni nel settore energetico.

Per lo svolgimento dei propri compiti il gruppo di lavoro può coinvolgere ulteriori specialisti esterni.

Al proprio interno, il gruppo di lavoro REMO nomina un gruppo di coordinamento composto da un responsabile di progetto, un vice-responsabile e un segretario. Ulteriori membri possono far parte del gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento è composto al massimo da sei delegati.

Per lo sviluppo dei progetti possono essere costituiti dei sottogruppi di lavoro. I Municipi dei Comuni convenzionati designano il proprio delegato negli eventuali sottogruppi.

Il gruppo di lavoro si riunisce tutte le volte necessarie per lo sviluppo dei progetti, ma almeno due volte all'anno.

Il gruppo di coordinamento si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Art. 4 Compiti e competenze della REMO

La collaborazione tra i Comuni convenzionati si concretizza in particolare nei seguenti ambiti:

1. coordinamento della comunicazione concernente la politica energetica:
 - organizzazione di eventi ed azioni, elaborazione di documentazione informativa con lo scopo di sensibilizzare la popolazione e le aziende sul territorio;
 - informazione e sensibilizzazione delle amministrazioni comunali sui temi di politica energetica;
2. scambio di esperienze sulle attività dei Comuni nell'ambito della politica energetica;
3. gestione ed organizzazione dello sportello energia, con la collaborazione di esperti esterni;
4. partecipazione a progetti sovracomunali nell'ambito della politica energetica, in particolare partecipazione al programma Regione-Energia dell'Ufficio federale dell'energia.

Art. 5 Finanziamento

Le attività della REMO sono di principio finanziate dai Comuni convenzionati tramite una chiave di riparto proposta dal gruppo di coordinamento sulla base delle caratteristiche del progetto.

Ogni Comune approva il finanziamento di ogni singolo progetto. Aderendo al progetto i Comuni accettano la chiave di riparto proposta dal gruppo di coordinamento. Il Consiglio comunale / l'Assemblea comunale del Comune interessato è competente per la decisione, a meno che gli importi rientrino nella delega municipale. In caso di non adesione ad un progetto da parte di uno o più Comuni, la chiave di riparto viene ricalcolata di conseguenza.

I Comuni possono attingere ai contributi per la politica energetica messi a disposizione dalla Confederazione, dal Cantone o da altri enti pubblici e privati.

Il finanziamento concerne esclusivamente le attività svolte in modalità condivisa dai Comuni convenzionati. Gli eventuali sorpassi dell'importo sono corrisposti, previo accordo tra le parti, in quote calcolate sulla base della chiave di riparto.

Eventuali prestazioni aggiuntive decise, richieste e svolte in modalità esclusiva da uno solo dei Comuni convenzionati sono a carico del singolo Comune interessato.

Art. 6 Modifica della convenzione

Qualora, nel corso della durata della convenzione, le condizioni quadro mutassero in modo tale da impedire a una delle parti contraenti di far fronte agli impegni presi o di garantirne il finanziamento, le parti definiscono nuovamente l'oggetto della convenzione.

La presente convenzione può essere modificata esclusivamente su richiesta motivata e in forma scritta da parte di almeno il 50% dei Comuni convenzionati. Le modifiche devono essere approvate dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati sulla base di un Messaggio municipale.

Art. 7 Durata e disdetta

La presente convenzione ha durata indeterminata.

Essa può essere disdetta da parte di uno dei Comuni convenzionati con preavviso di sei mesi, fermo restando l'obbligo di portare a termine progetti sovracomunali già in corso ai quali il Comune aveva aderito.

Il primo termine di disdetta è il 30 giugno 2021.

Senza disdetta, la convenzione si rinnova automaticamente per il quadriennio successivo.

Dopo la disdetta di uno o più Comuni, i Comuni restanti decidono, su preavviso del gruppo di lavoro REMO, in merito al proseguimento dell'accordo.

Art. 8 Scioglimento

I costi netti connessi allo scioglimento della convenzione saranno ripartiti tra i Comuni convenzionati.

Art. 9 Controversie

Le parti si impegnano a risolvere con spirito di cooperazione tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti la presente convenzione, considerando, prima di adire le vie legali, procedure mirate a risolvere le divergenze d'opinione, quali la gestione dei conflitti o la mediazione.

Art. 10 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e delle relative norme d'applicazione.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018.